

**Cass. civ. Sez. Unite, 24-07-2009, n. 17352**

**La Cassazione Sez. Unite ha stabilito il seguente principio di diritto in materia di notificazione tardiva per cause non imputabili al richiedente:**

Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per **circostanze non imputabili al richiedente**, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Al riguardo rileva che in sostanza si fanno valere violazioni di norme sul procedimento e la Cassazione in tal caso ha cognizione diretta anche riguardo all'accertamento del fatto, con la conseguenza che non sono di per sè rilevanti eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata.

3. Dagli atti si evince che in primo grado, davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche con sede presso la Corte d'appello di Roma, il Consorzio di bonifica era rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Antonucci, il quale, avendo come è pacifico, il suo domicilio professionale in Sora, aveva eletto domicilio in Roma, unitamente alla parte rappresentata, in via dei Gracchi n. 278, presso lo studio dell'avv. Bruno Bonanni, cioè in sostanza presso quest'ultimo (che nella specie l'elezione di domicilio riguardasse anche il difensore della parte e non solo la parte personalmente risulta implicitamente dal tenore dell'instestazione della comparsa di costituzione, firmata naturalmente dall'avv. Antonucci, prevedente - in conformità a quanto previsto anche nella procura in calce al ricorso avversario - l'elezione di domicilio della parte presso il suo stesso difensore in Roma in via dei Gracchi n. 278 c/o lo studio dell'avv. Bruno Bonanni).

La notifica del ricorso in appello ... venne chiesta il 22.2.2006 e il giorno seguente l'ufficiale giudiziario diede atto della mancata notifica a causa del trasferimento altrove dell'avv. B ... Chiesta il giorno 1.3.2006 la notifica presso il nuovo domicilio dell'avv. B, nello stesso giorno essa fu eseguita.

Tenuta presente la data di deposito della sentenza impugnata (10.1.2005), il termine lungo andava a scadere il 24.2.2006, sicchè l'impugnazione sarebbe tempestiva dando rilievo alla data del 22.2.2006 di originaria richiesta della notificazione, mentre sarebbe tardiva se si desse rilievo alla data di richiesta di notificazione al nuovo indirizzo.

4.1. Negli ultimi anni, come è noto, **con riferimento alle notificazioni degli atti processuali e al rispetto dei termini perentori entro cui in numerosi casi le medesime devono essere eseguite**, si è dato luogo, nella giurisprudenza di questa Corte, ad interpretazioni dirette a salvaguardare la posizione delle parti che senza loro responsabilità non abbiano conseguito un tempestivo perfezionamento della notificazione. Dopo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002 (che si era posta in linea con i principi precedentemente enunciati a proposito delle notificazioni a soggetti residenti all'estero) e del pronto adeguamento della giurisprudenza di questa Corte ai principi ispiratori della giurisprudenza costituzionale (dalla medesima ulteriormente ribaditi con varie pronunce), si era affermato il principio che sia nelle notificazioni a mezzo posta

che nelle notificazioni ordinarie l'effetto della notificazione si compie per il notificante, cui sia richiesto il rispetto di determinati termini, fin dalla data della richiesta della notificazione, anche se subordinatamente al successivo perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, **Cass. Sez. Un. n. 10216/2006**, in riferimento a un caso in cui la notificazione di un'opposizione a decreto ingiuntivo non si era perfezionata per ragioni non coinvolgenti la responsabilità dell'istante (l'ufficiale giudiziario aveva omesso la notifica dando peso all'errata informazione resa da un terzo circa il trasferimento del destinatario), osservarono che gli stessi principi alla base di tale scissione dei momenti di compimento della notificazione giustificavano una interpretazione costituzionalmente orientata anche nell'ipotesi di incolpevole mancato esito della procedura notificatoria. Si doveva quindi ritenere - ammessa in tal caso una rinnovazione del procedimento notificatorio effettuata con rispetto di un termine che nella specie doveva essere desunto dalla disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Si sono ricollegate a tale precedente delle **Sezioni unite Cass. n. 24702/2006, 6360/2007 e 6547/2008**, le quali in relazione appunto ad ipotesi in cui la notificazione non si era perfezionata per ragioni non implicanti la responsabilità del notificante, hanno ritenuto, in linea con la giurisprudenza sulla scissione dei tempi di perfezionamento della notificazione e nel quadro dei principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. della esigenza di un contemperamento degli interessi delle parti coinvolte, che anche in simili evenienze la notificazione debba ritenersi perfezionata per il notificante alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, qualora la parte, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, abbia operato ai fini di una ripresa in un tempo ragionevole del procedimento notificatorio. Le prime due citate sentenze hanno anche rilevato che l'ipotesi della notificazione dell'atto di impugnazione non era suscettibile di essere ricondotta alle previsioni normative di **rimessione in termini** o a disposizioni specifiche come art. 650 c.p.c. Si può anche richiamare Cass. n. 7018/2004 che, in relazione a ipotesi analoga relativa alla notificazione del controricorso, aveva già in precedenza ritenuto idonea una notificazione rinnovata, senza tuttavia prevedere l'esigenza di un particolare vincolo di tempestività per la ripresa della procedura notificatoria.

4.2. Da ultimo Cass. Sez. un. n. 3818/2009, nel quadro della adesione agli orientamenti interpretativi secondo cui, nel caso in cui il procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non abbia potuto concludersi non per colpa della parte interessata, deve ammettersi, in ossequio dei principi di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost e della giurisprudenza costituzionale prima richiamata, la riattivabilità del procedimento notificatorio, ha specificamente esaminato la questione relativa alla imputabilità o meno allo stesso istante del mancato perfezionamento della notificazione dell'atto di impugnazione nel caso in cui la parte abbia indicato, per l'esecuzione della notificazione, un indirizzo del procuratore costituito della controparte nel precedente grado di giudizio (o del procuratore domiciliatario), esercente nello stesso circondario a cui sia professionalmente assegnato, diverso da quello effettivo e regolarmente risultante dall'albo professionale. A tale questione le Sezioni unite hanno dato la risposta rigorosa, secondo cui, nel caso di difensore svolgente le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita dalla comunicazione nell'ambito del giudizio stesso del successivo mutamento.

4.3. Ma questa specifica valutazione interpretativa non rileva nella specie, dato che la stessa sentenza delle Sezioni unite ora in considerazione ha evidenziato come nel diverso caso di procuratore svolgente le sue funzioni processuali in un circondario diverso da quello di

assegnazione, sono le norme professionali (del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 art. 83) a prevedere l'obbligo del medesimo di eleggere un domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui il giudizio è in corso e quindi anche di comunicarne i mutamenti (cfr., nell'analogo senso che sussiste l'onere della comunicazione del cambio di indirizzo nell'ipotesi di domicilio "eletto autonomamente", Cass. n. 19477/2007 e 17086/2008). Nella specie indubbiamente il mutamento vi è stato ed è incontestato che al riguardo nessuna comunicazione era stata fornita. Nè può ipotizzarsi che sussistesse un onere di informazione da parte della attuale ricorrente in considerazione della circostanza che il domiciliatario del difensore era a sua volta un avvocato. Infatti, a parte anche il fatto che non è stato dedotto che si trattasse di un avvocato legalmente esercente in Roma, in ogni caso, almeno nei confronti delle controparti, non poteva spiegare alcuna rilevanza una circostanza del genere, in quanto l'elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario può essere compiuta presso qualsiasi soggetto, di cui non assume rilievo l'eventuale qualità professionale.

Nella specie deve quindi considerarsi non imputabile a responsabilità del notificante, ma della controparte, l'iniziale mancato perfezionamento della notificazione.

4.4. Conseguentemente, in adesione agli orientamenti giurisprudenziali in materia e alle relative motivazioni, precedentemente richiamati, nella specie deve ritenersi giustificata una ripresa, o rinnovazione, del procedimento notificatorio, in occasione del quale ci si ricolleggi alla iniziale data di instaurazione del medesimo ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione.

4.5. E' opportuno però esaminare se può considerarsi rituale il fatto che la stessa parte notificante di sua iniziativa abbia promosso la ripresa del procedimento notificatorio, chiedendo all'ufficiale giudiziario la notifica al nuovo indirizzo. Infatti la già esaminata sentenza delle Sezioni unite n. 3818/2009 ha ritenuto invece - sia pure in quello che potrebbe essere qualificato come un mero obiter dictum, poichè la decisione è basata sul rilievo che nella specie l'iniziale insuccesso della notificazione era imputabile alla mancata previa individuazione del domicilio professionale del difensore della controparte - che, essendo la riattivazione della notificazione subordinata al perfezionamento dell'impugnazione per il notificante, la stessa debba essere promossa mediante istanza del giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica, da depositare, unitamente alla relativa documentazione, nel termine stabilito per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio. Nel caso poi, in cui risulterebbe la violazione dei termini di comparizione a favore della controparte, dovrebbe chiedersi un termine perentorio, a norma dell'art. 164 c.p.c., per la rinnovazione dell'impugnazione.

4.6. Al riguardo si ritiene che debba darsi continuità all'orientamento interpretativo di cui a Cass. Sez. Un. n. 10216/2006 e alle sentenze delle sezioni semplici n. 24702/2006, 6360/2007 e 6547/2008, secondo cui, in caso di interruzione del procedimento notificatorio per ragioni non imputabili all'istante, quest'ultimo ha la facoltà di chiederne la riattivazione al fine di giovare, ove concorrano determinati requisiti di tempestività, della data della iniziale richiesta di notificazione, nel quadro della scissione dei momenti di realizzazione della notificazione per il notificante e il destinatario, ai fini del rispetto di termini perentori da parte del primo.

Questa soluzione, innanzitutto, è congrua con la stessa natura dello strumento giuridico a cui si fa riferimento per giustificare la retrodatazione relativa degli effetti della notificazione. In altri termini, se si fa riferimento alla scissione (a taluni fini) degli effetti della notificazione nei confronti dell'istante e del destinatario, valorizzando, rispettivamente, la data iniziale e quella di perfezionamento del procedimento, è logico che debbano essere salvaguardate - almeno per quanto possibile - la continuità e la speditezza del procedimento stesso, ed è chiaro che, invece, tale esigenza sarebbe contraddetta dalla necessità del ricorso al giudice.

Il fatto, poi, che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc., è un'evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., per esempio, Cass. n. 12183/2004, 11332/2005, 17453/2006, 2909/2008). In questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed è congruo ritenere la sostanziale unità del procedimento quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l'accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall'istante, quest'ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione. Naturalmente, anche in relazione a questa prospettiva rimane salva la valutazione circa la imputabilità o meno al richiedente della inesattezza delle iniziali indicazioni, in quanto la giurisprudenza sulla dissociazione dei tempi della notificazione per il richiedente e il destinatario è basata sull'assunto che a detrimento del primo non debbano andare aspetti del procedimento che non siano sotto il suo controllo.

L'interpretazione nel senso che è possibile l'assunzione diretta da parte dell'interessato dell'iniziativa finalizzata al positivo compimento della notificazione corrisponde anche all'esigenza di rispettare la direttiva costituzionale sul giusto processo, secondo cui la legge ne assicura la ragionevole durata (art.111 Cost. comma 2), essendo evidente che la necessità di una previa costituzione in giudizio per la richiesta di un provvedimento giudiziale sulla rinnovazione della notificazione comporta un rilevante allungamento dei tempi del giudizio, oltre che un appesantimento delle procedure.

Giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ammette l'iniziativa diretta e preventiva della parte per la rinnovazione di notificazioni affette da profili di nullità, che valga ad anticipare un'iniziativa in tal senso del giudice, pur in questo caso espressamente prevista dell'art. 291 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11623/2003 e 27450/2005).

Inoltre il riferimento ai termini previsti per la costituzione in giudizio della parte, ipotizzato allo scopo di fornire un'indicazione certa riguardo alla tempestività dell'iniziativa che fa seguito all'iniziale insuccesso della notificazione, appare non funzionale anche sotto altri aspetti. Deve rilevarsi infatti che l'esigenza di rispettare un termine perentorio per la notificazione si presenta in giudizio non solo per le impugnazioni, ma anche in svariate situazioni in cui non è applicabile un termine per la costituzione o un altro termine che possa svolgere una funzione analoga. Inoltre, anche rimanendo nel campo delle impugnazioni, nel rito del lavoro la costituzione dell'appellante, mediante il deposito del ricorso, precede la notificazione di quest'ultimo.

Può infine rilevarsi sul punto che, a ben vedere, il preventivo ricorso al giudice non è utile neanche al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata.

4.7. Ritenuta ammissibile la diretta iniziativa della parte interessata, quanto alle modalità temporali della stessa l'unico criterio possibile di carattere generale è quello indicato da alcune sentenze precedentemente richiamate (Cass. n. 24702/2006, 6360/2007 e 6547/2008), secondo cui l'iniziativa per la ripresa del procedimento L notificatorio deve intervenire entro un tempo ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. E tale criterio, considerata la specificità del tipo di difficoltà procedurale incontrata e dello strumento a disposizione per il suo superamento, deve ritenersi applicabile, ove possibile, in relazione ad ogni tipo di termine perentorio entro cui debba avvenire una notificazione.

Ne consegue anche che, nel quadro dell'introduzione di una norma sulla rimessione in termini di carattere generale, e quindi applicabile anche ai termini di impugnazione (art. 153 c.p.c., comma 2, inserito dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 46), non potrà ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere evitata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte.

Potrà rimanere salva, invece, la facoltà di richiedere l'intervento del giudice nei casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte, per particolari circostanze, eventualmente anche collegate all'iter procedimentale entro cui si inserisca la notificazione prevista a pena di decadenza (si pensi, per esempio, alla necessità, menzionata da Cass. Sez. un. n. 3818/2009, cit. di ottenere una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione). Rimangono inoltre al di fuori del tema ora trattato gli imprevisti procedurali che coinvolgano non già la conclusione del procedimento notificatorio nei confronti di soggetto già individuato, ma la esatta identificazione della controparte, dando luogo quindi, semmai, ad ipotesi di nullità della citazione (cfr. Cass. Sez. un. n. 19343/2008).

4.8. In conclusione può enunciarsi il seguente principio di diritto:

"Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie." 4.9. Nel caso in esame si è già visto come l'iniziale insuccesso della notificazione non può ritenersi imputabile alla società attualmente ricorrente e, senza dubbio, deve ritenersi congruo il molto breve lasso di tempo impiegato al fine di utilmente indirizzare la notificazione. Il fatto che la controparte si sia costituita in giudizio, d'altra parte, rende irrilevante l'ipotesi che la nuova notifica avrebbe potuto essere effettuata anche presso la cancelleria del giudice a quo.